

Copia



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **58**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 COLLEGATE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore sedici e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
PERRATONE Claudio - Vice Sindaco	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Giust.
CELESIA Andrea - Assessore	Sì
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 COLLEGATE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- l’articolo 21 comma 2, lett. g), del Vigente Statuto comunale che stabilisce le competenze della Giunta comunale in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Premesso che l’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto la disciplina della suddetta imposta (commi da 641 a 668);

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, è prorogato al 30 settembre 2020 dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 77/2020;

Visto che con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31 ottobre 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico

Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020;

Visto l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Vista la propria deliberazione n. 57 del 05.08.2020 con la quale sono state riapprovate per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa;

Ritenuto necessario un intervento per contrastare gli effetti di tale emergenza nei confronti delle categorie di utenza non domestica che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta;

Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 7 maggio 2020 con la quale sono state introdotte delle agevolazioni per l'emergenza sanitari prevedendo per le Utenze non domestiche (UND) la suddivisione in quattro tipologie:

1. attività "chiuse per legge e successivamente riaperte";
2. attività "ancora soggette a chiusura";
3. attività che "potrebbero risultare sospese";
4. attività "non soggette a sospensione per emergenza",

Preso atto che la nota di chiarimento IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe della tassa rifiuti approvate per il 2019;

Rammentato che ARERA ha riconosciuto “*le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie*”;

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “*per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19*”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Tenuto conto della nota di approfondimento del 31 maggio 2020 IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- “tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”.
- “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”

Considerato che a seguito di verifica sull’applicabilità del metodo ARERA al sistema tariffario attualmente in vigore è stato evidenziato che:

- che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/1999 e non in base ai codici Ateco (utilizzati da ARERA per classificare le utenze non domestiche);
- non esiste alcuna certezza che i codici ATECO per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi;
- la posizione TARI della singola utenza non domestica può contenere differenti superfici utilizzate per attività diverse (ad esempio il negozio di alimentari con annesso bar – magazzino di materiale edile con annessa vendita di stufe) che hanno avuto problematiche di chiusura diverse;

Richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 e in particolare l’art. 19 comma 2 lettera a) che prevede l’incremento di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione pari a “*euro 16.235.992,45, a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità sostenibile in ambito locale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola, a piedi e in bicicletta, nonché in favore di attività estive/autunnali di animazione culturale e di conoscenza del territorio, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell’anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza*”

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2020 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della l.r. 1/2020";

Preso atto che tali risorse possono essere utilizzate per introdurre riduzioni TARI per il rilancio dell'economia locale;

Ritenuto opportuno introdurre per le utenze non domestiche per il solo anno 2020 le seguenti riduzioni:

- riduzione del 25% della quota variabile per utenze non domestiche,

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di introdurre solo per l'anno 2020 le seguenti riduzioni della quota variabile TARI al fine di agevolare le utenze delle attività produttive e turistiche, ma anche delle famiglie colpite dall'emergenza sanitaria in corso:
 - riduzione del 25% della quota variabile per utenze non domestiche.
2. di dare atto che tali riduzioni verranno applicate solo per l'anno 2020 e sono cumulabili con le riduzioni ordinarie previste nel vigente regolamento della TARI;
3. di dare atto altresì che le riduzioni concesse alle utenze non domestiche tengono già conto delle riduzioni previste nella deliberazione ARERA n. 158/2020;
4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni che si presumono pari a euro 26.580,90 trova copertura con fondi del bilancio di previsione 2020 derivanti dalle maggiori somme di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 13/08/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 13/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cogne, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco)
